



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 09/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 30 ottobre 2012, n. 375

Art. 15 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR del 29/07/2009. Graduatoria regionale di Medicina generale per l'anno 2012. Approvazione provvisoria.

Il giorno 30 ottobre 2012, in Bari nella sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione - Ufficio di Direzione del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione della Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161 - art. 16, co. 3;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30/07/2008;

In Bari presso la sede del Settore Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari in staff all' Ufficio di direzione del Servizio, riceve dal responsabile del procedimento la seguente relazione:

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR del 29/7/2009, all'art. 15 stabilisce che le Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all'art. 13 del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.

Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d'intervento:

- assistenza primaria (AS);
- continuità assistenziale (CA);
- medicina dei servizi territoriali (MS);
- emergenza sanitaria territoriale (ES 118).

In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall'art. 15 — 8° comma dell'Intesa, si è deciso di procedere alla redazione e stampa di una unica graduatoria suddivisa in singole "attività di settore" e in cui, previa istruttoria di n° 1519 domande uniche presentate dai singoli medici, sono evidenziate, in un quadro sinottico, le specifiche graduatorie di settore in cui il singolo professionista risulta inserito ivi compreso gli aspiranti esclusi (all. C).

Nella fase istruttoria delle domande pervenute è emerso che per alcune posizioni, (i cui nominativi sono stati richiamati nell'allegato "D" composto da n° 1 pagina contenente n° 23 medici) si è verificato una sovrapposizione di titoli accademici e di titoli di servizio, i quali in conformità dell'art. 16 comma 4, sono da valutarsi un'unica volta, in ragione del titolo più favorevole. Tale interpretazione autentica è stata formulata dalla stessa SISAC giusto parere del 28 luglio 2011 protocollo n° 649 che recita testualmente:

"Nel caso di corso di formazione in medicina generale o titolo equipollente la preclusione alla valutazione del servizio contestualmente svolto, ha carattere assoluto e quindi verrà attribuito il punteggio previsto per il titolo conseguito; nel caso di specializzazione non riconosciuta valida ai fini dell'accesso in graduatoria, è possibile riconoscere esclusivamente le attività compatibili con 1' iscrizione al corso di specializzazione e cioè le attività consentite ai sensi dell'art. 19 comma 11 Legge 28 dicembre 2011 n° 448 (sostituzioni a tempo determinato di medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche), in questa seconda ipotesi, ovviamente, il punteggio per attività di servizio è alternativo (e non sommabile) a quello eventualmente riconosciuto dall'ACN per il titolo conseguito (ad es. art. 16, co. 1, lett. e), data l'applicabilità del principio di cui al primo periodo dell'art. 16, co. 4."

Le graduatorie delle singole attività di settore, raggruppate in un unico quadro sinottico, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di consentire ai singoli medici, in applicazione all'art. 15, comma 9, della richiamata Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni (rep. Atti n. 93/CSRI del 29/7/2009), di presentare motivata istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione per il riesame della loro posizione, in relazione delle singole graduatorie di settore.

Successivamente, l'allegato elenco, riportante le graduatorie relative alle singole attività di settore, dopo verifica delle istanze di riesame, eventualmente inviate da parte di medici interessati, è approvato in via definitiva ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di approvare l'allegata graduatoria unica, suddivisa nei singoli settore d'intervento, valevole per l'anno 2012, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta:

- Allegato A) formato da n° 47 pagine, riportante n. 1452 medici inclusi in graduatoria in ordine di punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d'intervento per il quale è stato richiesto l'inclusione;
- Allegato B) formato da n° 32 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria.
- Allegato C) formato da n° 2 pagine contenente l'elenco di n° 67 medici esclusi dalla graduatoria, con a margine l'indicazione dei motivi di esclusione.
- Allegato D) formato da n° 1 pagina contenente i nominativi dei n° 23 medici ai cui è stato rivalutato il punteggio, a seguito di sovrapposizione di titoli accademici e titoli di servizio, ai quali in conformità dell'art. 16 comma 4, sono da valutarsi un'unica volta, in ragione del titolo più favorevole.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori

potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore ATP
Dr. Fulvio Longo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile del procedimento;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;

richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009, la graduatoria regionale, valevole per l'anno 2012, che pur redatta in formato unico, è suddivisa in singoli settore d'intervento.

L'allegata graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta così composta:

- Allegato A) formato da n° 47 pagine, riportante n. 1452 medici inclusi in graduatoria in ordine di punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d'intervento per il quale è stato richiesto l' inclusione;
- Allegato B) formato da n° 32 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria.
- Allegato C) formato da n° 2 pagine contenente l'elenco di n° 67 medici esclusi dalla graduatoria con a margine l'indicazione dei motivi di esclusione;
- Allegato D) formato da n° 1 pagina contenente i nominativi dei n° 23 medici ai cui è stato rivalutato il punteggio, a seguito di sovrapposizione di titoli accademici e titoli di servizio, ai quali in conformità dell'art. 16 comma 4, sono da valutarsi un'unica volta, in ragione del titolo più favorevole.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. dall'art. 15 — 9° comma dell'Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009;

- Con riferimento alle singole graduatorie di settore redatte per ciascuna delle attività indicate dall' art. 13 dall'accordo in oggetto richiamato, entro 30 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati, possono presentare al competente Settore dell'Assessorato alle Politiche della Salute istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, inviando la stessa con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Assessorato alle Politiche della Salute

Servizio PATP

ufficio Graduatoria di Medicina Generale

via Caduti di Tutte le Guerre 15

70126 BARI

- Di riservarsi con successivo atto, di approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in via definitiva, le singole graduatorie di settore redatte per ciascuna delle attività indicate dall'art. 13 dall'accordo in oggetto richiamato.

Il Dirigente del Settore PATP

Dr. Fulvio Longo